

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2015 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 2020

che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023

(GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22)

Modificato da:

						Gazzetta ufficiale		
						n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2021/2063	della Commissione del	L 421	6	26.11.2021			
	25 agosto 2021							
► <u>M2</u>	Regolamento delegato (UE) 2022/2290	della Commissione del	L 303	12	23.11.2022			
	19 agosto 2022							
► <u>M3</u>	Regolamento delegato (UE) 2023/828	della Commissione del	L 104	23	19.4.2023			
	2 febbraio 2023							
► <u>M4</u>	Regolamento delegato (UE) 2023/1480	della Commissione dell'11	L 182	90	19.7.2023			
	maggio 2023							



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2015 DELLA
COMMISSIONE**

del 21 agosto 2020

**che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per
alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo
2021-2023**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle acque nordoccidentali [sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della divisione 5b), 6 e 7] e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie), l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica in conformità al presente regolamento per il periodo 2021-2023.

Articolo 2

Definizioni

1. «Pannello Flemish»: l'ultima parte conica della rete di una sfogliara
 - la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;
 - in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; e
 - la cui lunghezza in forma stesa è di almeno tre m.
2. «Pannello Seltra»: dispositivo di selettività che
 - è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
 - è lungo almeno tre metri;
 - è posizionato a non più di quattro metri dalla sagola di chiusura; e
 - occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga).
3. «Dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.
4. «Netgrid CEFAS»: dispositivo di selettività Netgrid messo a punto dal «Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science» per le catture di scampo nel Mare d'Irlanda.

▼B

5. «Rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*)»: rete da traino dotata di un pannello a griglia concepito per ridurre la cattura di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella pesca dello scampo.
6. «Bordatura bloccapietre (*flip-up rope*)»: modifica di un attrezzo apportata alle sfogliare per la pesca demersale per contribuire a evitare che pietre e rocce entrino nella rete e causino danni agli attrezzi e alle catture.
7. «Pannello di rilascio del benthos (*benthos release panel*)»: pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco.
8. «Zona di protezione del Mar Celtico»: acque all'interno delle divisioni CIEM 7f e 7g e della parte della divisione 7j situata a nord della latitudine di 50° N e a est della longitudine di 11° O;
9. «*Voracera*»: palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale che pratica la pesca dell'occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

CAPO II

ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE
ACQUE NORDOCCIDENTALI

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
 - a) alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate con nasse o trappole (codici degli attrezzi ⁽¹⁾: FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7;
 - b) alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7;
 - c) alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate nella sottozona CIEM 7 con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui ai paragrafi 2 e 3;
 - d) alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.

⁽¹⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento corrispondono a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

▼B

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica ai pescherecci operanti nella zona di protezione del Mar Celtico, a condizione che utilizzino uno dei seguenti attrezzi selettivi:

- a) pannello a maglie quadrate di almeno 300 mm;
- b) pannello a maglie quadrate di almeno 200 mm per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri;
- c) pannello Seltra;
- d) griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o un dispositivo di selettività Netgrid equivalente;
- e) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
- f) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica ai pescherecci operanti nella divisione CIEM 7a, a condizione che utilizzino uno dei seguenti attrezzi selettivi:

- a) pannello a maglie quadrate di almeno 300 mm;
- b) pannello a maglie quadrate di almeno 200 mm per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri;
- c) pannello Seltra;
- d) griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241;
- e) Netgrid CEFAS;
- f) rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*).

4. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

▼B

- a) aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e
 - b) operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.
2. In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

*Articolo 5***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (*Rajiformes*) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozona CIEM 6 e 7).
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni entro il 31 luglio di ogni anno.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alla razza cuculo. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno, il più presto possibile e comunque entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione comprendenti dati provvisori sulle catture di razza cuculo, sui rigetti di razza cuculo e sui progressi nella ricerca in materia di vitalità e tasso di sopravvivenza della razza cuculo nelle attività di pesca interessate. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni scientifiche fornite.
4. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

*Articolo 6***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
- a) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nelle divisioni CIEM da 7d a 7g con tramagli (codici degli attrezzi: GTR, GTN, GEN, GN);
 - b) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nelle divisioni CIEM da 7d a 7g con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

▼B

- c) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nelle divisioni CIEM da 7a a 7g da pescherecci con potenza massima del motore superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (TBB) munite di bordatura bloccapietre (*flip-up rope*) o di pannello di rilascio del benthos (*benthic release panel*);
- d) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nelle divisioni CIEM da 7a a 7g effettuate da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW o lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare (TBB) e costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti;
- e) alle catture di passera di mare (*Pleuronectes platessa*) effettuate nella divisione CIEM 7d con sciabiche danesi (codice dell'attrezzo: SDN).

2. Per le esenzioni di cui alle lettere c) e d), gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni comprendenti dati provvisori sulle catture di passera di mare, sui rigetti e sui progressi nella ricerca in materia di vitalità e tasso di sopravvivenza nelle attività di pesca interessate. Gli Stati membri presentano inoltre un calendario per il completamento della tabella di marcia concordata entro il 1° maggio 2021. Lo CSTEP valuta tali informazioni entro il 30 giugno 2021.

3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

*Articolo 7***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole (codici degli attrezzi: FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della divisione 5b), 6 e 7.

2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

*Articolo 8***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie pelagiche**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombero e aringa nella pesca con cianciolli nella sottozona CIEM 6, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del ciancuolo (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito il «punto di recupero»);

▼B

- b) i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero;
 - c) il peschereccio e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo.
2. Il punto di recupero è fissato all'80 % di chiusura del cianciolo nella pesca dello sgombero e al 90 % di chiusura del cianciolo nella pesca dell'aringa.
 3. Se il banco di pesci accerchiato è formata da una combinazione di entrambe le specie, il punto di recupero è fissato all'80 % di chiusura del cianciolo.
 4. È vietato rilasciare catture di sgombero e di aringa una volta superato il punto di recupero.
 5. Prima che il banco accerchiato venga rilasciato viene prelevato un campione per valutare la composizione delle catture per specie e per taglia, nonché il quantitativo.
 6. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombero e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM 7e e 7f, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 15 del presente regolamento.

CAPO III**ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE SUDOCIDENTALI***Articolo 9***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).
2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

*Articolo 10***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze**

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (*Rajiformes*) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9.

▼B

2. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

3. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione stabilita al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022.

4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica:

a) alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022;

b) alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2021.

Articolo 11

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applica alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «*voracera*» e alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD) fino a 31 dicembre 2022.

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nelle sottozone CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.

3. In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.



Articolo 12

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'acciuga, il suro e lo sgombro

L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di acciuga (*Engraulis encrasicolus*), suro (*Trachurus spp*) e sgombro (*Scomber scombrus*) nella pesca con ciancioli (PS), a condizione che la rete non sia completamente salpata a bordo.

CAPO IV

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

Articolo 13

Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque nordoccidentali i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, fatti salvi i paragrafi da 2 a 7:

- a) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
- b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrotto (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7g;
- c) per la sogliola (*Solea solea*), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7h;
- d) per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate:
 - i) da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo ed escluse le sfogliare,
 - ii) da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo,

▼B

- iii) da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, in combinazione con l'uso di un pannello Flemish;
- e) nella pesca demersale multispecifica effettuata da pescherecci che praticano la pesca del gamberetto grigio e che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 31 mm nella divisione CIEM 7a:

un quantitativo combinato di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superiore allo 0,85 % del totale annuo delle catture di passera di mare e allo 0,15 % del totale annuo delle catture di merlano, nella pesca demersale multispecifica;
- f) per il pesce tamburo (*Caproidae*), fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;
- g) per il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:
 - i) nelle divisioni CIEM 7f, 7 g, nella parte della divisione 7h a nord della latitudine 49° 30' nord e nella parte della divisione 7j a nord della latitudine 49° 30' nord e a est della longitudine 11° ovest, per i pescherecci TR2 le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo;
 - ii) nella sottozona CIEM 7, al di fuori della zona sopramenzionata, per i pescherecci TR2;
- h) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a;
- i) per le catture di argenterina maggiore (*Argentina silus*), effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6, fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone;
- j) per il suro (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
- k) per lo sgombero (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

▼ **B**

- l) per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico con dimensioni di maglia non superiori a 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) nella pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) praticata nelle acque ad ovest della Scozia della divisione CIEM 6a, a condizione che i pescherecci utilizzino gli attrezzi altamente selettivi descritti all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - m) per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle sottozone CIEM 5b, 6 e 7, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;
 - n) per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella pesca diretta di tale specie, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture effettuate con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella sottozona CIEM 7;
 - o) per lo sgombrò (*Scomber scombrus*), il suro (*Trachurus* spp.), l'aringa (*Clupea harengus*) e il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture effettuate nell'ambito della pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM, PTM), che praticano la pesca dello sgombrò, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM 7d.
2. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera a), si applica fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, informazioni complementari sulla composizione delle catture. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite.
 3. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera g), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sui costi di stoccaggio a bordo del rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché dati sulla flotta. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
 4. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera h), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nell'esenzione de minimis presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e l'utilizzo dell'esenzione de minimis. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
 5. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e i costi sproporzionati a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera f) e lettere da i) a k). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.

▼B

6. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, informazioni complementari sui modelli di pesca a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere m), n) e o). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.

7. Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere d) e f) e lettere da i) a l), si applicano fino al 31 dicembre 2022.

CAPO V

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE SUDOCIDENTALI*Articolo 14***Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque sudoccidentali i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

- a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;
- c) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;
- d) per i berici (*Beryx* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD) nella sottozona CIEM 10;
- e) per il suro (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- f) per il suro (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

▼B

- g) per lo sgombrò (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- h) per lo sgombrò (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;
- i) per il rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- j) per il rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- k) per la rana pescatrice (*Lophiidae*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- l) per la rana pescatrice (*Lophiidae*), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- m) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nella sottozona CIEM 8;
- n) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nella sottozona CIEM 8;
- o) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- p) per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;

▼B

- q) per la sogliola (*Solea* spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;
 - r) per il melù (*Micromesistius poutassou*) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate nell'ambito della pesca industriale al traino pelagico nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche (OTM) e reti da traino pelagiche a coppia (PTM), con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;
 - s) per il tonno bianco (*Thunnus alalunga*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture effettuate nella pesca diretta di tale specie utilizzando reti da traino pelagiche a coppia (PTM) e reti da traino pelagiche (OTM) nella sottozona CIEM 8;
 - t) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), lo sgombro (*Scomber scombrus*) e il suro (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche;
 - u) per il suro (*Trachurus* spp.) e lo sgombro (*Scomber scombrus*) fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture e per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture effettuate utilizzando ciancioli (PS) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a q).
3. Le esenzioni de minimis stabilite al paragrafo 1, lettere m) e n), si applicano fino al 31 dicembre 2022.

CAPO VI

DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE

Articolo 15

Documentazione delle catture per le flotte pelagiche

I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione prevista all'articolo 8 e i risultati del campionamento a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Abrogazione

I regolamenti delegati (UE) 2019/2239 e (UE) 2019/2237 sono abrogati.



Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.